

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E LA BANCA**

L'anno, .....il giorno del mese di..... , presso la Sede Municipale sita in Viale De Gasperi n. 124, innanzi a me , Segretario Comunale del Comune di San Benedetto del Tronto, autorizzato per legge a rogare contratti nell'interesse del Comune suddetto, sono comparsi e si sono costituiti:

– Il **Comune di San Benedetto del Tronto** (C.F. 00360140446) in seguito denominato "Ente", rappresentato da -----nato il domiciliato per la carica in San Benedetto del Tronto in Viale De Gasperi n. 124, il quale interviene nel presente contratto in rappresentanza del Comune medesimo nella sua qualità di..... ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lettera c) del D.lgs. 267 del 18/08/2000;

– La **Banca** -----, con sede in ....., iscritta al n. del Registro delle Imprese e al n. dell'albo delle Istituzioni creditizie tenuto presso la Banca d'Italia, in seguito denominato "Banca", rappresentato dal ....., nella sua qualità di..... ,  
Comparenti tutti a me noti e della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, i quali stipulano quanto appresso.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120/2024, divenuta esecutiva ai sensi di legge, considerato che il costituiva data di scadenza dei precedenti rapporti di tesoreria e di cassa del Mercato Ittico, sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione, unitamente ai criteri generali di indirizzo, per la configurazione del bando di gara per l'appalto del servizio per il periodo 1/10/2024 30/09/2027;
- che in esecuzione di quanto previsto dal predetto atto, nelle more di completamento della procedura di gara il servizio è stato prorogato sino al .....

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1**

L'Ente, rappresentato e costituito da -----, nella sua qualità di-----, affida alla Banca, che a mezzo del costituito -----, incondizionatamente accetta la gestione del Servizio di Cassa all'interno del Mercato di Prodotti Ittici all'Ingrosso sito in questo Comune.

## **Art. 2**

Il servizio di cassa di cui al precedente art. 1 dovrà essere svolto in conformità delle prescrizioni di legge ed in particolare in conformità di quanto disposto dall'art. 12 della legge 25 marzo 1959 n. 125 recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici e con l'applicazione dell'art. 12 della legge 12 luglio 1938 n. 1487 recante norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

La gestione della cassa verrà altresì svolta con l'osservanza delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio – Direzione Generale del Commercio n. 1212/C – prot. 156000 dell'11 aprile 1959 avente per oggetto “Legge 15 marzo 1959 n. 125 contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici”.

Dovranno altresì essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento generale del Mercato Ittico all'Ingrosso di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 124 del 5 novembre 1999 e n. 142 del 22 dicembre 1999 successivamente modificato ed integrato con gli atti di Consiglio Comunale n. 67 del 07/07/2003, n. 63 del 29/09/2006, n. 10 del 01/02/2008, n. 33 del 29/04/2010, n. 128 del 16/12/2010, n. 26 del 21/03/2011, n. 62 del 31/07/2014.

Il Comune si riserva la facoltà di far procedere, in vigenza della presente convenzione, gli operatori del pesce azzurro e delle vongole autonomamente alle operazioni di incasso e pagamento, previo pagamento dei diritti e di quanto dovuto al Comune medesimo.

Il Comune si rende disponibile, per quanto di propria competenza, a sostenere la digitalizzazione, anche attraverso lo sviluppo di sistemi automatizzati, l'interconnessione con la banca e nello scambio di informazioni in tempo reale.

## **Art. 3**

La banca è responsabile del controvalore dei prodotti venduti. Relativamente a quelle partite prive di copertura finanziaria la banca potrà rivalersi sulla cauzione di ciascun acquirente.

Le modalità di pagamento da parte degli acquirenti potranno avvenire con pagamenti a pronti. L'effettiva disponibilità delle somme sul conto corrente del venditore dovrà considerare anche gli eventuali ulteriori giorni di lavorazione da parte della banca titolata al servizio.

La banca entro le ore 24 di ogni giorno di apertura del mercato provvederà a compensare tra loro le posizioni debitorie e creditorie, azzerando tutti i movimenti e segnalando eventuali pagamenti non andati a buon fine su una lista degli acquirenti “morosi” da segnalare alla Direzione del Mercato che provvederà, in via cautelativa a sospendere temporaneamente l’abilitazione all’acquisto al mercato.

La banca titolata al servizio provvederà all’esclusione del suddetto cliente moroso dalla lista dei clienti attivi e contestualmente la Direzione Mercato revocherà l’autorizzazione all’accesso al mercato, sino alla data in cui non sarà regolato l’intero debito da parte del cliente moroso.

Le rimesse di denaro costituenti l’importo delle vendite, al netto delle ritenute, debbono essere direttamente fatte dalla banca ai proprietari dei prodotti venduti, con valuta pari al giorno successivo al giorno d’asta.

Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato, fatta salva la possibilità di tutte le garanzie, da prestare da parte degli acquirenti, per far sì che il rischio di partite prive di copertura finanziaria sia quanto più possibile ridotto.

La banca assume altresì l’obbligo:

- a) di sostituirsi all’Ente, gestore del mercato, nella riscossione e nel versamento delle imposte e tasse vigenti e che vengano in prosieguo istituite per legge durante il periodo di durata della convenzione, senza compenso o rimborso di spesa da parte dell’Ente, salvo il diritto a percepire eventuali aggi e compensi di riscossione istituiti e corrisposti dallo Stato e sollevando l’Ente stesso da qualsiasi responsabilità;
- b) di riscuotere ogni altro corrispettivo per servizi relativi al funzionamento del Mercato Ittico che venga per prosieguo istituito dall’Ente durante la durata della convenzione.

Qualsiasi ulteriore prestazione relativa a ristrutturazione dell’attività di vendita dovrà essere svolta alle condizioni del presente contratto.

Nell’eventualità dell’affidamento della gestione del Mercato Ittico in appalto a terzi, l’Ente si impegna a far sì che il servizio di cassa venga comunque gestito dalla Banca fino alla scadenza della presente.

#### **Art. 4**

La banca si obbliga a rispettare i termini di pagamento dei prodotti ittici venduti, tempo per tempo fissati dalla commissione e tempestivamente comunicati dalla Direzione del Mercato

#### **Art. 5**

Il servizio di cassa dovrà essere espletato in tutti i giorni feriali ed eccezionalmente nei giorni festivi con esclusione dei giorni di chiusura del Mercato, secondo l'orario stabilito per gli uffici della Direzione. Nei giorni festivi, sempre che il servizio lo consenta, l'Ente può autorizzare una riduzione dell'orario normale per il servizio di cassa con diritto di revocarlo o di modificarlo in ogni momento.

#### **Art. 6**

La presente convenzione avrà durata di 3 (tre) anni da xx/xx/xxx a xx/xx/xxxx.

#### **Art. 7**

La banca, oltre agli obblighi di cui ai regolamenti vigenti in materia ed al regolamento comunale, si obbliga a non applicare alcuna provvigione per gli oneri relativi al servizio di cassa sull'ammontare della vendita del pesce eseguita nel mercato ed all'apertura di un conto corrente dedicato per ciascun operatore economico autorizzato, per la gestione delle attività presso il Mercato Ittico.

#### **Art. 8**

La banca, in dipendenza del predetto servizio, è esonerata dal prestare cauzione. Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi, la banca risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

#### **Art. 9**

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al cassiere il seguente compenso annuo..... oltre IVA se dovuta su base annuale. Nessun altro corrispettivo per il servizio è dovuto dall'Ente salvo quanto riportato nella presente convenzione. Il Cassiere procede, annualmente e previo accordo con l'Ente, all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito.
2. Le spese relative alla presente convenzione quali bolli, diritti di registrazione ed accessorie, nonché tutte quelle conseguenti alla gestione del servizio (comprese le spese di tenuta conto, le commissioni ecc.) vengono assunte tutte, nessuna esclusa ed eccettuata, a completo esclusivo carico della banca.

#### **Art. 10**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

#### **Art. 11**

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, laddove le disposizioni previste nella presente convenzione siano relative ad operazioni soggette ad I.V.A., il presente atto è soggetto a

registrazione in termine fisso.

#### **Art. 12**

Per gli effetti di cui alla presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e la banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

#### **Art. 13**

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è, in ogni caso, quello di Ascoli Piceno.

#### **Art. 14**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto per quanto compatibile degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione committente ha trasmesso all'appaltatore copia del suddetto codice per una sua piena e completa conoscenza.

#### **Art. 15**

1.L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, letto alle parti stesse le quali lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà.

Il presente contratto si compone di numero 15 articoli.

Per il Comune di San Benedetto del Tronto, il Dirigente \_\_\_\_\_

Per la Banca \_\_\_\_\_, il legale rappresentante \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale rogante \_\_\_\_\_